

Con l'azione di riduzione il trust può sopravvivere agli eredi scontenti

La linea più recente della Cassazione tutela lo strumento giuridico

Andrea Vasapolli



Nel caso di trust istituiti dal disponente al fine di avvantaggiare i beneficiari – quali ad esempio i trust per finalità familiari – si è al cospetto di atti che, seppur diversi per forma dalla donazione tipica, attuano una liberalità non donativa, soggetta quindi alla disciplina dell'articolo 809 del Codice civile. La Corte di cassazione, con la sentenza del 17 febbraio 2023, n. 5073, ha statuito che dalla riconducibilità dei trust qui in esame nel novero delle liberalità non donative consegue che la tutela dei diritti successori dei legittimari eventualmente pregiudicati da tali atti è assicurata con l'esercizio dell'azione di riduzione, per il che l'atto pregiudizievole può essere dichiarato inefficace ma non annullabile o nullo, come invece sosteneva autorevole dottrina. Tale innovativa pronuncia ha trovato conferma nei lavori di un convegno tenutosi a metà ottobre e organizzato dalla Scuola superiore della magistratura sul tema del ruolo della Corte di cassazione nella metabolizzazione del trust.

Le conseguenze

Si tratta di una statuizione di grande importanza, che consente di attribuire stabilità alla pianificazione successoria posta in essere dal disponente anche in quei casi in cui uno dei suoi eredi legittimari non condivide la scelta di vincolare il patrimonio in trust e rivendichi la sua quota di legittima per quanto eventualmente lesa.

Si pensi al caso di un genitore divorziato con tre figli. La quota riservata a ciascuno di essi è pari a due noni dell'eredità, essendo la disponibile pari a un terzo. Si ipotizzi che tale genitore decida di destinare con testamento a ciascuno dei figli il 10% del suo patrimonio, affinché ricevano nella loro diretta titolarità una parte del patrimonio ereditario, vincolando il residuo 70% in un trust testamentario, per dare a tale parte del patrimonio una destinazione unitaria e più stabile, anche a favore di generazioni successive. Di tale trust sono beneficiari iniziali in parti uguali tutti i suoi figli.

Nel caso esposto ognuno dei tre figli è beneficiario nel complesso di un terzo dell'intero patrimonio, in parte direttamente (per il 10%) e in parte indirettamente quale beneficiari del trust; tuttavia se si osserva tale destinazione del patrimonio nella prospettiva della successione necessaria, cioè del diritto di ciascuno dei figli di ricevere direttamente la quota a lui riservata, si è in una situazione di violazione della legittima. A ciascun figlio, infatti, perviene nella diretta titolarità solo il 10% del patrimonio e non i due noni che gli spetterebbero come quota di riserva.

Si ipotizzi quindi che uno dei tre figli non sia soddisfatto di tale assetto e decida di impugnare l'atto dispositivo con il quale il proprio genitore aveva trasferito il 70% del patrimonio al trust, in quanto lesivo della sua quota di legittima.

L'azione di riduzione

Per effetto dell'interpretazione offerta dalla Corte di cassazione, il figlio insoddisfatto non può richiedere che venga dichiarato nullo l'atto istitutivo del trust o quello di dotazione patrimoniale, bensì può solo esperire l'azione di riduzione, chiedendo pertanto che l'atto di dotazione patrimoniale del trust sia reso inefficace nei limiti in cui ciò sia necessario per l'integrazione della quota a lui riservata (quindi per la differenza tra il 10% e i due noni).

Il trust così, nonostante uno degli eredi sia "insoddisfatto" della sua istituzione, resta pienamente valido ed efficace per l'intero residuo patrimonio, continuando a svolgere una parte prevalente della funzione per la quale il genitore disponente lo aveva istituito. Inoltre una quota del patrimonio che nel complesso idealmente era destinata al figlio "insoddisfatto", pari ad un nono, in quanto eccedente la quota di legittima resta nel fondo in trust sempre nell'interesse di tale figlio insoddisfatto e della sua discendenza, in tal modo garantendo che almeno in parte il desiderio del genitore si realizzi anche nei suoi confronti.

Le clausole anti-azione

Si osserva, tuttavia, che spesso gli atti di trust prevedono clausole volte a scoraggiare azioni di riduzione da parte degli eredi, quale ad esempio la clausola che prevede che l'erede che agisce contro il trust in riduzione cessa di essere beneficiario dello stesso.

Nel caso sopra ipotizzato una simile clausola potrebbe scoraggiare il figlio insoddisfatto ad agire in riduzione per conseguire la quota di riserva pari ai due noni dell'eredità, in quanto così facendo perderebbe il beneficio al residuo nono che andrebbe ad accrescere il patrimonio in trust destinato ai suoi fratelli. Un forte disincentivo ad agire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA